# Comune di Cologno al Serio

(Provincia di Bergamo)



# MODIFICA CAPO V DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE

(art. 52 D.lgs. N. 446/1997 e smi art. 1, commi 816 e segg. L. n. 160/2019)

Approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. \_\_\_ del \_\_\_.04.2023

Allegato 1] a DCC

Il Segretario comunale

Il Responsabile dell'Area Finanziaria

-Stefano Valli- -Chiara Lalumera-

Atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, secondo comma, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

## INDICE ARTICOLI OGGETTO DI MODIFICA

# CAPO V - CANONE MERCATALE

Articolo 71 - Versamento del canone	pag. 3
	1

### Art. 71. Versamento del canone

- Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
- Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito anteriormente al rilascio della concessione, previa quantificazione da parte del Servizio Tributi dell'Ente o del Concessionario, in caso di affido in concessione.
- 3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 31 gennaio.
- 4. Per le occupazioni temporanee il versamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione anteriormente al rilascio della concessione.
- 5. Qualora il canone sia di importo superiore ad € 1.500,00, lo stesso può essere corrisposto in quattro rate, con scadenza il 31 gennaio, il 31 marzo il 30 giugno e il 30 settembre; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.
- 6. È fatta comunque salva la facoltà di assolvimento in un'unica soluzione, entro la scadenza del 1° rateo.
- Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5 del D.lgs. n. 82/2005 e smi, o, in caso di impossibilità di utilizzo della suddetta piattaforma, secondo le modalità stabilite dall'articolo 2 bis del DL n. 193/2016 e smi
- 8. I termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti o sospesi con deliberazione della Giunta comunale a favore dei i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale, nonché essere differiti per eventuali specifiche ed oggettive esigenze connesse alla gestione dell'entrata.
- Con la medesima deliberazione possono essere sospese, per pari motivazioni, le rate relative ai provvedimenti di rateazione in essere.

### Art. 71. Versamento del canone

- 1 Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
- 2 Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito anteriormente al rilascio della concessione, previa quantificazione da parte del Servizio Tributi dell'Ente o del Concessionario, in caso di affido in concessione.
- 3 Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 31 gennaio.
- 4 Per le occupazioni temporanee il versamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione anteriormente al rilascio della concessione.
- 5 Il canone può essere corrisposto in quattro rate, con scadenza 31 gennaio, 31 marzo, 30 giugno e 30 settembre dell'anno di riferimento; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.
- 5 bis Per il solo 2023 i versamenti rateali di cui al comma 5 sono fissati al 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre.
- 6. È fatta comunque salva la facoltà di assolvimento in un'unica soluzione, entro la scadenza del 1° rateo.
- 7. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5 del D.lgs. n. 82/2005 e smi, o, in caso di impossibilità di utilizzo della suddetta piattaforma, secondo le modalità stabilite dall'articolo 2 bis del DL n. 193/2016 e smi
- 8. I termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti o sospesi con deliberazione della Giunta comunale a favore dei i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale, nonché essere differiti per eventuali specifiche ed oggettive esigenze connesse alla gestione dell'entrata.
- 9. Con la medesima deliberazione possono essere sospese, per pari motivazioni, le rate relative ai provvedimenti di rateazione in essere.